

Segreteria Generale

Ufficio Giustizia Federale
Prot AP/ic/3966/2020
Roma, 13 novembre 2020

Alla atleta
Eleonora Drago
c/o Avv. Alessandro D'Amore
Tramite pec: avv.damore@pec.it

Alla Procura Federale
Tramite mail : segreteria.procurafederale@federnuoto.it

E, p.c. S

Società RN Palermo

c/o Avv. Roberto Pagano

Tramite pec: robertopagano@pecavvpa.it

OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione Deferimento Sig. ra Eleonora Drago - Procedimento P.F. 5/FIN/2020; Motivazioni Decisione 5/2020 .

Con la presente si trasmette il provvedimento del Tribunale Federale I Sezione depositato in data 13/11/2020.

"Il giorno 13 novembre 2020, presso la sede federale di Roma Stadio Olimpico Curva Nord, si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi

PREMESSO CHE

*- il Procuratore Federale in data 21.09.2020 ha deferito al Tribunale Federale - sezione I – la sig.ra **Eleonora Drago** (tess. FIN 487072) per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva, degli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art.6 Statuto Federale, degli artt. 6 e 12 del Regolamento Organico, dell'art. 13 bis Statuto Coni;*



- la contestazione della Procura federale della FIN nei confronti della tesserata deferita muove dalla utilizzazione di alcune espressioni scritte, dal tono asseritamente calunnioso, rivolte ad altra tesserata sig.ra Sara Gijon Cabrera in seno a un procedimento per svincolo azionato dalla stessa Drago nei confronti della ASD Rari Nantes Palermo dinanzi al Tribunale Federale II sezione;
- la tesserata deferita ha depositato memoria difensiva e presenziato all'udienza di convocazione delle parti del 15.10.2020;

RITENUTO CHE

- l'incolpazione della Procura scaturisce dall'utilizzazione delle seguenti espressioni scritte :
"durante tutta la stagione ormai ultimata (la sig.ra Sara Gijon Cabrera) ha sempre rivolto parolacce e insulti alle atlete....";
- le suddette espressioni, imputate alla sig.ra Drago, sono invero contenute nel ricorso redatto dal proprio difensore e depositato nella predetta procedura di svincolo;
- il diritto di difesa processuale, laddove non travalichi l'oggetto della controversia e non trascenda in vere e proprie espressioni sconvenienti e offensive assorbe il tenore anche eventualmente aspro e critico degli scritti difensivi;
- l'oggetto della richiesta di svincolo della Drago dalla società di appartenenza afferiva, in effetti, alla incompatibilità con la propria istruttrice sig.ra Cabrera , e a tutto guardare, l'espressione utilizzata ha un carattere sì forte ma piuttosto generico e meramente descrittivo di un "modus operandi" della Cabrera evidentemente non gradito dalla tesserata deferita e posto a motivo della richiesta di svincolo;
- l'eventuale cancellazione di espressioni eventualmente offensive o addirittura calunniose può essere assunta dal Giudice dello stesso procedimento, e su istanza eventuale delle parti, tuttavia, non è dato rinvenire agli atti alcun provvedimento al riguardo;
- tutto ciò premesso, deve ritenersi non sussistente l'illecito contestato alla tesserata Eleonora Drago;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, sezione I, decide di prosciogliere Eleonora Drago, giusti i motivi di cui in premessa."

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Antonello Panza

